

# Dal fatto al dato: il ‘rasoio di Occam’\*

Luca Barchiesi

## ABSTRACT

*In una visione costruttiva, il meccanismo di apprendimento dell'intelligenza artificiale può essere paragonato a quello di un'intelligenza collettiva, capace di trascendere, per mezzo dell'interazione, le singole intelligenze umane e, così, di superare il conformismo, sul presupposto filosofico che l'uomo è in grado di scandagliare il funzionamento di ogni sistema pensante, naturale e artificiale.*

*Ciò può avvenire a due condizioni. In generale, se nel contesto della elaborazione dei modelli computazionali di ragionamento giuridico, il dibattito sulla disumanizzazione dei processi di digitalizzazione si doterà di argomenti sia dimostrativi che non dimostrativi, in un quadro nel quale diritto e tecnica non operino in antinomia, ma cooperino sotto il “primato della politica”, la quale deve ispirare la propria azione ad una forma di “razionalismo critico”. In particolare, rilevata una certa analogia tra tipizzazione giuridica e coding, se si è disposti a riconoscere che molto ancora esiste “fuori dal testo”, sicché il processo evolutivo di individuazione delle regole di azione non debba subire il rischio di pietrificazione del diritto vivente generato dalla riduzione della realtà sociale operata dai linguaggi “performativi”.*

In a constructive view, the learning mechanism of artificial intelligence can be compared to a collective intelligence, capable of transcending, through interaction, individual human intelligences and, thus, to overcome conformism, on the philosophical assumption that man is able to fathom the functioning of every thinking system, natural and artificial it is.

This can happen under two conditions. Firstly, through the development of legal reasoning computational models, the debate on the dehumanization of digitization processes will equip itself with both demonstrative and non-demonstrative arguments, in a framework in which law and technology do not operate in antinomy, but cooperate under the "primacy of politics", which must inspire its action to a form of "critical rationalism". Secondly, once detected certain similarity between legal typing and coding, we can acknowledge that much more it exists "outside the text", so that the evolutionary process of identifying the rules of action does not must suffer the risk of petrifying the living law generated by the reduction of reality social activity operated by "performative" languages.

## PAROLE CHIAVE

INTELLIGENZA COLLETTIVA; INFORMATICA; SCIENZA COGNITIVA; INTELLIGENZA ARTIFICIALE; PERELMAN (CHAIM); CONFORMISMO GIURIDICO; HEIDEGGER (MARTIN); CODING; TIPIZZAZIONE NORMATIVA; DERRIDA (JACQUES).

## KEYWORDS

COLLECTIVE INTELLIGENCE; COMPUTER SCIENCE; COGNITIVE SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; PERELMAN (CHAIM); LEGAL CONFORMISM; HEIDEGGER (MARTIN); CODING; REGULATORY TYPING; DERRIDA (JACQUES).

SOMMARIO: 1. PER UN APPROCCIO FENOMENOLOGICO AL TEMA DELL'I.A.: L'INTELLIGENZA COLLETTIVA – 2. L'INFORMATICA COME SCIENZA COGNITIVA (THOMAS HOBBS, GIAMBATTISTA VICO) – 3. POLITICA, DIRITTO, TECNICA: ARGUMENT MINING E INTERPRETAZIONE-APPLICAZIONE DELLA LEGGE – 4. EFFETTIVITÀ DEL FATTO, EVOLUTIVITÀ DELLA NORMA, PROCESSO DI MACHINE LEARNING – 5. LIMITI DELLE RETI NEURALI ARTIFICIALI E CONFORMISMO GIURIDICO: LO «SCAFFALE» DI MARTIN HEIDEGGER – 6. IL FATTO CONCRETO TRA CODING E TIPIZZAZIONE: LA «MACCHINA DEL LINGUAGGIO» DI MARTIN HEIDEGGER.

#### 1. PER UN APPROCCIO FENOMENOLOGICO AL TEMA DELL'I.A.: L'INTELLIGENZA COLLETTIVA

L'applicazione dell'intelligenza artificiale (espressione, quest'ultima, per cui si usa normalmente l'acronimo I.A.) nell'attività giuridica, intesa, questa, in un senso onnicomprensivo quale attività volta alla realizzazione di prodotti intellettuali che hanno rilevanza giuridica, è un tema che si presta ad essere esaminato muovendo da assunti anche diametralmente opposti; si pensi, semplificando, alle proposizioni inconciliabili per cui l'I.A. è integrabile (non integrabile) nel processo di produzione giuridica, utile (non utile) nell'attività di applicazione della legge, affidabile (non affidabile) o, in un senso ancor più specifico, efficace (non efficace) in funzione della interpretazione evolutiva del diritto.

La pluralità di premesse plausibili rispetto ad un discorso sul rapporto tra I.A. e attività giuridica, ci impone pertanto di operare una scelta, fondata su una asserzione di carattere essenzialmente descrittivo, ipotizzando di collocarci, rispetto al problema da analizzare, con metodo fenomenologico, cioè non muovendo da ciò che in via di congettura si dà a vedere al soggetto (la pluralità dei possibili 'percorsi' speculativi, tutti accettabili sul piano logico, assumendo della realtà da indagare una sua natura oggettivamente plurale, così alludendo ad una supposta alternativa tra possibili opzioni o 'strade' tra le quali scegliere, con procedi-

mento euristico), bensì partendo da una prospettiva individuale, che è quella che fa capo al soggetto che guarda al fenomeno, soggetto nella cui singolarità del punto di vista 'intuitivo' si dissolve anche la pretesa multiformità dell'oggetto<sup>1</sup>.

Un indice che conforta la possibilità di praticare un approccio fenomenologico al tema dell'I.A., ci pare si possa individuare nel modo di intendere la stessa comunità umana, quando, pur nella sua dimensione morale e politica di organizzazione o sistema sociale complesso, continua ad esser descritta in senso antropomorfo, cioè come 'unico organismo' dotato di una propria coscienza collettiva, strutturata con reti neurali artificiali sul prototipo di quelle biologiche: un soggetto autonomo, dunque, dotato di un'intelligenza superiore capace di trascendere le singole intelligenze umane per mezzo della cui interazione essa si forma; è il *topos* della c.d. intelligenza collettiva, che tanto ha a che vedere, come meccanismo dell'apprendimento, con l'I.A. e, più in generale, come fenomeno sociale, con quei processi culturali 'emergenti'<sup>2</sup> che portano al superamento del conformismo<sup>3</sup>.

#### 2. L'INFORMATICA COME SCIENZA COGNITIVA (THOMAS HOBBS, GIAMBATTISTA VICO)

L'I.A. è una disciplina che appartiene all'informatica, ma non è soltanto una tecnica per fare macchine e algoritmi in grado di assicurare prestazioni che normalmente sono di

\* Il saggio riproduce la relazione svolta nel seminario interdisciplinare dal titolo "Interpretazione e fonti del diritto tra tradizione e innovazione", organizzato nell'ambito delle attività dei Corsi di dottorato in Diritto e innovazione e Scienze giuridiche, dell'Università di Macerata, ivi tenutosi nelle giornate del 12 e del 19 aprile 2021.

Per Edmund Husserl (1859-1938) «è solo la coscienza nella sua ineliminabile intenzionalità che mette a nudo l'essenza degli oggetti su cui si dirige e quindi il senso del mondo», N. Bobbio, *L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica*, Torino, 1934, p. 23.

2 T. Tinti, *Storia del concetto di emergenza e teoria della complessità*, in *ComplexLab*, <[www.complexlab.it](http://www.complexlab.it)>; Sito consultato il 24/03/2021.

3 P. Levy, *L'intelligenza collettiva. Per un'antropologia del cyberspazio*, Milano, 2002, *passim*.

pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana, poiché è anche una scienza cognitiva, nel momento stesso in cui si preoccupa di studiare e approfondire i fondamenti teorici del processo cognitivo di un sistema pensante artificiale, e lo fa mediante un'ordinazione di concetti elaborati, come normalmente avviene in ogni scienza teoretica, con metodo deduttivo o induttivo<sup>1</sup>, dentro una cornice assiologica non priva di implicazioni etiche.

Ma è scienza, la disciplina dell'I.A., anche nel senso hobbesiano del termine: per Thomas Hobbes (1588-1679), infatti, l'uomo ha scienza solo di ciò che egli è capace di produrre, per cui, essendo la mente 'artificiale' per definizione prodotta dall'uomo, questo ben può avere scienza di essa<sup>2</sup>, essendo con ciò in grado di contemplare e comprendere gli effetti e le conseguenze che scaturiscono dai relativi processi di ragionamento.

Il tema del fondamento epistemico in ciò che si è capaci di produrre è, come noto, un tema ripreso dalla *Scienza nuova* di Giambattista Vico (1668-1744)<sup>3</sup>: nel *Verum ipsum factum*, nel criterio, cioè, secondo cui 'aver scienza di una cosa è il mandarla ad effetto' per cui vero e fatto si identificano<sup>4</sup>, si fissa un assioma (il principio per cui si ha conoscenza 'vera' solo di ciò che è stato fatto direttamente) e si legittima un ragionamento assiomatico di teoria della conoscenza, in base al quale di un fatto potrà essere reperita la connessione di causa ed effetto non sulla base del mero 'caso' o della 'cieca necessità fatale', ma se e in quanto quel fatto sia frutto delle nostre mani e/o del nostro intelletto<sup>5</sup>.

Il principio di teoria della conoscenza in virtù del quale si possono decodificare le connessioni di causa ed effetto soltanto di quei fatti che, nella 'prassi della vita'<sup>6</sup>, si distinguono

no per essere un prodotto diretto dell'uomo<sup>7</sup>, costituisce poi, nella filosofia vichiana, un connotato epistemico della 'età degli uomini': nel dividere, come noto, la storia dell'uomo in tre differenti fasi (l'età degli dei, l'età degli eroi, e, infine, l'età degli uomini), si propone una struttura ideale ed eterna che, in un senso evolutivo, rappresenta il progresso ideale dell'uomo e quello ideale della Storia<sup>8</sup>; l'ultima età strutturale della successione cronologica dei vari momenti storici è, appunto, quella della spiegazione razionale della realtà umana, e con essa della conoscenza della mente umana: questa, in quanto produttiva della storia (di ciò che si è fatto direttamente e che è dato conoscere in quanto tale), è il 'principio' ovvero la causa della realtà storica, 'l'essenza universale', 'la struttura immutabile che va rivelandosi lungo la storia', e che si presta ad essere conosciuta ('la mente umana riesce veramente a guardare se stessa') così come lo è la storia, ovvero ciò che l'uomo ha fatto, di cui la mente è causa, principio ed essenza universale<sup>9</sup>.

Nella filosofia moderna, vista attraverso il pensiero dell'Autore citato, riscoperto poi nell'Ottocento e nel Novecento nello storicismo di Benedetto Croce (1866-1952)<sup>10</sup>, si assume pertanto che l'uomo ha scienza della propria mente; nell'età contemporanea, la scienza cognitiva, crediamo anche sulla base di questo assunto filosofico, approfondisce il solco con il dire che l'uomo scandaglia la propria mente, al fine di chiarire il funzionamento del sistema pensante, sia esso naturale o artificiale.

Non s'intravede, pertanto, in questa tendenza un ritorno al passato, un 'ricorso della Storia', per citare ancora una volta il pensiero

1 N. Bobbio, *Scienza e tecnica del diritto*, Torino, 1934, pp. 20, 22, 23.

2 E. Severino, *La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia moderna*, Milano, 2015, p. 75.

3 Id., *op. cit.*, p. 76.

4 Id., *op. cit.*, p. 186.

5 U. Galeazzi, *Ermeneutica e storia in Vico. Morale, diritto e società nella "Scienza nuova"*, Milano, 1993, p. 166 ss.

6 R. Carbone, *Malebranche, Locke, Vico: momenti della riflessione sulla ragione universale*, in M. Cambi,

R. Carbone, A. Carrano, E. Massimilla (a cura di), *Ragione, razionalità e razionalizzazione in età moderna e contemporanea*, Napoli, 2020, p. 191 ss., specie p. 215.

7 H. Arendt, *Vita activa. La condizione umana*, Milano, 2017, pp. 221-222.

8 J. Michelet, *Discorso su Vico. Il sistema e la vita (1668-1744)*, Messina, 2013, p. 21 ss.

9 E. Severino, *La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia moderna*, cit., pp. 187-188.

10 E. Severino, *La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia contemporanea*, Milano, 2010, p. 207.

di Giambattista Vico<sup>11</sup>, cioè un ritorno ad età precedenti, dominate dal senso o dalla fantasia, piuttosto che dalla ragione<sup>12</sup>: ci sembra, infatti, una suggestione negativa e fuorviante quella di paragonare l'aspirazione a costruire un oggetto 'pensante' all'antico desiderio di 'fabbricare gli dei'<sup>13</sup>; al contempo, non ci pare neppure esauriente accogliere il monito di quella prospettiva che invita a prender congedo dalla metafisica, ritenuta di dubbia utilità, riducendo i termini del confronto tra intelligenza umana e intelligenza artificiale ad una 'partita', in cui per scendere in campo occorre prima prendere atto che l'età contemporanea è 'giunta al termine' e che l'identità dell'uomo non è più quella che eravamo abituati a conoscere, ma è quella diversamente relegata in un «orizzonte informativo [...] in cui le macchine intelligenti incidono sulla nostra percezione di noi stessi e degli altri e sui nostri processi cognitivi e decisionali», tanto che è auspicabile coltivare la prospettiva di acquisire «un nuovo stile di pensiero»<sup>14</sup>. Di quale stile di pensiero, se non quello con cui si augura una «ricostituzione digitale del sé»<sup>15</sup>, non è dato comprendere: ma lo *slogan* è già sufficiente a lasciarci inquieti.

Oggi al contrario, altri hanno, più in generale, cura di «precisare il posto della ragione nel mondo dei valori», per mezzo della definizione di ciò che, in tutti i campi del «discorso umano», assurge al livello del «ragionevole», di ciò che, applicando i dispositivi logici ed etici attinti dalla «teoria dell'argomentazione», appartiene al novero delle «buone ragioni» da veicolare con il discorso persuasivo, non da imporre con l'indottrinamento: in

11 Z. Xiaoyong, *La filosofia dell'età della crisi*, in A. Arienzo, M. Castagna (a cura di), *Le parole della crisi. Età della comunicazione, percorsi di riconoscimento, partecipazione politica*, Napoli, 2013, p. 209 ss., specie p. 214.

12 E. Severino, *La filosofia dai greci al nostro tempo. La filosofia moderna*, cit., p. 189.

13 G.F. Italiano, *Le sfide interdisciplinari dell'intelligenza artificiale*, in A. Nuzzo, G. Olivieri (a cura di), *Algoritmi. Se li conosci, li regoli*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2019, p. 9.

14 A. Punzi, *Il diritto e i nuovi orizzonti dell'intelligenza umana*, in A. Nuzzo, G. Olivieri (a cura di), *Algoritmi*, cit., p. 21 ss., specie p. 26.

15 A. Punzi, *op. loc. cit.*

tal modo, il campo del «ragionevole» può essere distinto tanto dal «razionale puro quanto dall'irrazionale»<sup>16</sup>.

### 3. POLITICA, DIRITTO, TECNICA: ARGUMENT MINING E INTERPRETAZIONE-APPLICAZIONE DELLA LEGGE

Sui grandi temi posti dalla scienza cognitiva che studia un sistema pensante artificiale che voglia assicurare prestazioni competitive rispetto a quelle prodotte dalla intelligenza umana, il discorso argomentativo si rivolge ai due estremi dell' «uditorio universale», composto da tutti «gli esseri razionali», per un verso, e al dialogo con se stesso, cioè ad una dimensione in cui, nel foro della propria coscienza, «soggetto argomentante e uditorio sono la stessa persona»<sup>17</sup>, per altro verso; nel dibattito, i «materiali» attinti nel procedimento argomentativo sono categorie di fatti, categorie di valori, dati espressi con «linguaggi non formalizzati» o con «linguaggi scientifici», da proporre con «mezzi di prova non dimostrativi», quali sono quelli propri delle «scienze non dimostrative» (diritto, etica, filosofia)<sup>18</sup>, oppure *more geometrico*, ovvero con «ragionamenti formali, logici o matematici»<sup>19</sup>, in un'ottica discorsiva di costante «interazione tra loro»<sup>20</sup>. È evidente allora che quanto più ampio sarà il margine di legittimazione riconosciuto alle «prove non dimostrative», tanto più esteso sarà, nella struttura del discorso argomentativo sull'I.A., il «campo dell'opinabile e del preferibile»; ciò che deve essere chiaro, infatti, è che il processo di interazione tra i vari mezzi argomentativi potrà dispiegarsi integralmente, sul piano quantitativo e qualitativo, solo se si è disposti a riconoscere la premessa assiomatica della pari dignità tra prove dimostrative e prove non dimostrative.

16 N. Bobbio, *Prefazione*, in C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino, 2013, p. XII.

17 N. Bobbio, *op. cit.*, p. XIII.

18 N. Bobbio, *op. cit.*, pp. XI, XIV.

19 N. Bobbio, *op. cit.*, p. XIV.

20 N. Bobbio, *op. cit.*, pp. XV.



Ciò premesso, con particolare riguardo al dibattito in corso sulla costruzione di modelli computazionali di ragionamento giuridico, modelli che, come noto, ben possono per esempio basarsi anche su tecniche molto raffinate di *argument mining*<sup>21</sup> – ovvero tecniche tendenti a predefinire e codificare argomentazioni-tipo, per mezzo della comparazione tra dati che possono essere interpretati secondo lo schema retorico sillogistico premessa-conclusione, o lo schema retorico dualistico argomentazione-controdeduzione, o lo schema dell'argomento 'forte' secondo l'*ars oratoria* di Marco Fabio Quintiliano<sup>22</sup>, cioè il peso del precedente giurisprudenziale autorevole<sup>23</sup> –, si deve senz'altro prendere atto che un tale tema normalmente invita a riflettere in termini di possibilità di raffronto tra conoscenze giuridiche e conoscenze tecniche e tecnologiche, nel senso che porta a interrogarsi sul se e sul quanto, in un ipotizzato reciproco senso, le une possano essere in grado di integrarsi proficuamente con le altre. Per il resto, pur non volendo sminuire l'apporto sistematico di un tale approccio, si è però altrettanto convinti che il problema del confronto interattivo tra le proprietà indefettibili della scienza e della tecnica computazionale<sup>24</sup> e le specificità, altrettanto irrinunciabili, della scienza e della

21 C. Morelli, *Intelligenza artificiale e diritto: a lezione di legal analytics*, in *Altalex*, <[www.altalex.com](http://www.altalex.com)>; Sito consultato il 10/03/2021.

22 R. Faranda, P. Pecchiura, *Introduzione*, in M.F. Quintiliano, *L'istituzione oratoria* (a cura di R. Faranda, P. Pecchiura), II, Torino, 1979, p. 13.

23 M. Ascheri, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*, Bologna, 1989, p. 92.

24 Nel «Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, nella Versione 1.0 Marzo 2018», curato dalla c.d. Task force sull'intelligenza Artificiale, istituita presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, intitolato *L'intelligenza artificiale. Al servizio del cittadino* (in AGID – Agenzia per l'Italia digitale, <[ia.italia.it](http://ia.italia.it)>; Sito consultato il 05/03/2021), figura, a pag. 25, la definizione di «Intelligenza Artificiale» elaborata dall'Università di Stanford (*Artificial Intelligence and life in 2030. One hundred year study on Artificial Intelligence*, Stanford University, 2016, p. 5). Secondo questa definizione, l'I.A. può essere identificata come «una scienza e un insieme di tecniche computazionali che vengono ispirate – pur operando tipicamente in maniera diversa – dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il proprio sistema nervoso e il proprio corpo per sentire, imparare, ragionare e agire».

tecnica del diritto, debba porsi non più di quanto si ponga tutt'oggi, così come si è sempre posto, quello del rapporto tra diritto ed economia, tra diritto ed etica, tra diritto e filosofia o tra diritto e sociologia, cioè, in buona sostanza, tra una scienza con il suo linguaggio, i suoi concetti e i suoi principi, e ogni altra scienza, avente, anch'essa, il suo bagaglio di tecniche, il suo glossario e la sua semantica; non per questo, però, ogni qualvolta ci si trovi a dover affrontare la questione della necessità e/o dell'opportunità di un'interazione nei termini indicati, per ciò stesso ci si debba automaticamente porre, con una sorta di tensione esistenziale, la questione ontologica di che cosa sia, oggi, o che cosa sia, infine, divenuto il diritto<sup>25</sup>.

Non ci pare inoltre – per tornare alla suggestione del 'percorso' – che rappresenti una strada obbligata quella che, pregiudizialmente, risolve la relazione tra diritto e tecnica nei termini di un rapporto tra «ordinante» e «ordinato»: non si può certamente mettere in discussione il limite che alla «tecnocrazia autoreferenziale» deve esser posto, con argomenti di politica del diritto, tutte le volte in cui ad essere attinti sono i diritti fondamentali<sup>26</sup>: ma qui, appunto, non è in questione il rapporto tra diritto e nuove tecnologie, quanto piuttosto il tema ineludibile, al di là dei *topoi* rappresentati dalla perdita di centralità delle autorità statuali e dalla diffusione di un sistema di economia globalizzata, del «primato della politica»<sup>27</sup>, al servizio della quale lo schema «ordinante-ordinato» perde carattere assiologico e mantiene solo quello descrittivo; sicché, è proprio tenuto conto di un tale primato, e della ordinazione degli interessi che spetta solo e soltanto ad essa, che dovrà porsi la questione della convivenza tra innovazione tecnologica e diritto, in tutti i casi in cui questo è chiamato svolgere il suo ruolo nobile, ovvero fornire alla politica i

25 Utile spunto prospettico è quello che vuole oltrepassare l'ontologia del giuridico per indagare l'ontologia nel giuridico, A. Olivari, *Santi Romano ontologo del diritto*, Milano, 2016, p. 11 ss.

26 G. Passagnoli, *Ragionamento giuridico e tutele nell'intelligenza artificiale*, in *Persona e Mercato*, 2019, p. 79 ss.

27 P. Perlingieri, *Il primato della politica*, in P. Perlingieri, *Il diritto dei contratti fra persona e mercato – Problemi del diritto civile*, Napoli, 2003, p. 281 ss.

dispositivi tecnico-giuridici che le consentono di contemperare la logica del profitto con i fini di utilità sociale<sup>28</sup>.

È noto, inoltre, che il dibattito sull'affermazione crescente che le tecnologie di I.A. stanno assumendo, ai vari livelli delle società, registra anche le forti contraddizioni che talune scelte possono essere in grado di portare con sé. A questo proposito, basti rimandare a due aspetti: l'uno, rappresentato dai problemi ambientali che dall'uso dei dispositivi di I.A. possono scaturire a causa degli effetti che sul clima possono derivare dai gas emessi dai processori, pur a fronte del ruolo positivo che all'I.A. viene da più parti riconosciuto per il contributo che la stessa può fornire nel contrastare le cause e gli effetti dei cambiamenti climatici; l'altro, costituito dalle conseguenze negative che sui livelli di occupazione e sulla democraticità dell'accesso ai dispositivi di istruzione e di formazione tecnologica, la diffusione di sistemi informatici computazionali sempre più evoluti e complessi, è in grado di causare<sup>29</sup>, pur a fronte, anche in questo caso,

28 M. Bianchi, *Oggi la questione sociale è diventata radicalmente questione antropologica. Una presentazione all'Enciclica Caritas in Veritate*, Milano, 2011, p. 61. In materia di I.A., la Commissione europea ha individuato concretamente una propria strategia anche per mezzo della pubblicazione, nella primavera del 2021, della proposta di «Regolamento in materia di intelligenza artificiale» (reperibile in [resource.html\(europa.eu\)](https://resource.html(europa.eu))), «che sintetizza la soluzione «mediana» europea incentrata su una concezione di innovazione in materia di intelligenza artificiale che possa qualificarsi come «sostenibile», in quanto rispettosa dei valori e dei diritti fondamentali dell'Unione e della sicurezza degli utenti» e che, soprattutto con riguardo ai «sistemi ad alto rischio», prevede disposizioni che convergono «verso il [...] requisito della supervisione umana, in base al quale la strutturazione» di tali sistemi «deve consentire il controllo umano in tutte le fasi del ciclo di vita dello strumento»; secondo tale «approccio incentrato sul rischio [...] il requisito della supervisione umana è direttamente funzionale all'identificazione dei rischi alla salute, alla sicurezza e agli altri diritti fondamentali, emergenti nel corso dell'utilizzo proprio o improprio del sistema» (N. Abriani, G. Schneider, *Diritto delle imprese e intelligenza artificiale. Dalla Fintech alla Corptech*, Bologna, 2021, pp. 8, 66).

29 J. Cowsls, A. Tsumados, M. Taddeo, L. Floridi, *The AI Gambit – Leveraging artificial intelligence to combat climate change: opportunities, challenges and recommendations*,

del tendenziale ruolo positivo che all'I.A. viene riconosciuto nell'ottimizzazione dei processi produttivi, da un lato, e nonostante che tra gli obiettivi primari che le autorità nazionali e internazionali si pongono, a vari livelli e sotto forma di raccomandazioni, vi sia anche quello di migliorare le condizioni di fruizione delle nuove tecnologie<sup>30</sup>.

Ma per tornare al punto focale di questa riflessione, in una fase come quella attuale, che non può certo dirsi agli albori del dibattito sul rapporto tra impiego della legge e I.A., un confronto dialettico sul riconoscimento all'I.A. di compiti negoziali, amministrativi o giurisdizionali, che implicano, appunto, l'uso di un ragionamento giuridico, è senz'altro più rassicurante se non è semplicisticamente affrontato con argomenti del tipo di quello per cui la ricostruzione del fatto e l'interpretazione e l'applicazione della legge, in quanto realtà fisica numericamente non misurabile, richiedano esclusivamente sensibilità, percezione e pensiero umano<sup>31</sup>; o che l'importante non è tanto che una pronuncia giudiziale sia prevedibile, date certe premesse, se a ciò non si accompagna la garanzia che la stessa è il frutto di una decisione ad opera di persone qualificate, imparziali, controllabili e responsabili, caratteri, questi, ritenuti per definizione irraggiungibili da una «giustizia robotica»<sup>32</sup>.

Si può infatti dare per scontato, in altri termini, il carattere sensibile dell'attività di interpretazione e applicazione della legge<sup>33</sup>, come, del resto, è sensibile anche quella svolta da un algoritmo di *machine learning* che in medicina preventiva costruisce schemi o mo-

in *Semantic Scholar*, <<https://ssrn.com/abstract=3804983>>; Sito consultato il 09/03/2021.

30 Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale al servizio del cittadino, nella Versione 1.0 Marzo 2018, cit., p. 61 ss., p. 73 ss.

31 A. De La Oliva Santos, «Giustizia predittiva», *interpretazione matematica delle norme, sentenze robotiche e la vecchia storia del "Justizklavier"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 883 ss., specie pp. 891-892.

32 *Ibidem*.

33 Sulla delicatezza dell'attività di interpretazione e applicazione della legge, soprattutto nell'ottica dell'errore professionale, R. Favale, *La responsabilità civile del professionista forense*, Padova, 2011, *passim*.

delli di problemi che bisogna, poi, risolvere per mezzo di una decisione: i modelli di patologie vengono creati attraverso i dati provenienti dai pazienti, ed anche qui c'è un problema di fiducia in una c.d. *black box*, oltre che di c.d. validazione clinica da parte del medico in carne ed ossa<sup>34</sup>. E non si può certo sperare di sostenere l'argomento per cui ricevere una diagnosi errata è meno disumano che subire una sentenza o una decisione legale ingiusta: in entrambi i casi, cioè, è facile quanto sterile l'argomento per cui i processi di digitalizzazione finiscono per disumanizzare il rapporto tra titolare della funzione e utente, e per comprimere e sottomettere, infine, la personalità umana del singolo individuo<sup>35</sup>.

#### 4. EFFETTIVITÀ DEL FATTO, EVOLUTIVITÀ DELLA NORMA, PROCESSO DI MACHINE LEARNING

Se il quadro del dibattito non si arricchisce, allora, di altri argomenti dimostrativi o non dimostrativi, è come se si riproponesse – in ciò si potrebbe scorgere il pericolo reale di un ricorso della Storia – quella contrapposizione che, nel suo *Trattato dell'argomentazione*, Chaim Perelman<sup>36</sup> pone tra le due posizioni estreme del «razionalismo etico» da un parte, che propugna «la costruzione di un'etica dimostrata da sostituire all'etica rivelata», e dell' «emotivismo contemporaneo», dall'altra parte, che pretende di sottrarre i giudizi morali e di valore «ad ogni forma di controllo razionale», di fronte al fallimento «dello scientismo positivistic»: tra i due estremismi, il teorico dell'argomentazione propone il medio etico-politico del «razionalismo critico», che, sull'ideale

34 G. F. Italiano, *Le sfide interdisciplinari*, cit., p. 14.

35 A. De La Oliva Santos, «Giustizia predittiva», cit., p. 891.

36 Per una lettura ragionata dell'approccio perelmaniano alla teoria e alla pratica dell'argomentazione, D. Murgia, *Pluralismo dei valori e argomentazione persuasiva in Chaim Perelman*, in D. Vinci, S. Zucal (a cura di), *La parola giusta. Linguaggio e comunicazione tra etica ed ermeneutica*, Trapani, 2008, p. 61 ss. Sui rapporti tra argomentazione, oratoria e oratore, C. Morselli, *L'oratoria, l'oratore e la prova nel processo penale: il carattere destinativo dell'eloquenza argomentativa* (l'agnizione), in *Archivio penale*, 2017, p. 1 ss.

rappresentato dall'uso pratico della ragione, riserva un ruolo centrale al momento della «giustificazione» dell'azione, di fronte alla quale tanto la caparbia infatuazione per la verità assoluta del «fanatismo», quanto l'inerente e sfiduciata indifferenza dello «scetticismo» perdono forza<sup>37</sup>.

È in seno a quest'indirizzo intermedio che potrebbe essere accolta l'osservazione con la quale ci si accinge a delimitare il confine estremo di questa riflessione, nonché ad estinguere l'obbligo di dar conto del senso del titolo di questo breve saggio.

Si condivide la preoccupazione, anche da altri palesata, secondo la quale nell'uso del diritto da parte dell'I.A. potrebbe emergere una situazione che sembra riflettere un limite tendenziale del procedimento induttivo del processo di *machine learning*, basato sulla «mera computazione statistica della frequenza»: con espressione suggestiva si osserva, al proposito, che la robotica, per tale via, finirebbe per produrre «un'indesiderabile giurisprudenza pietrificata, composta da sentenze che, in realtà, sarebbero estranee ai casi concreti»<sup>38</sup>.

In effetti, ci pare si possa ragionevolmente ipotizzare che al processo di apprendimento automatico dell'algoritmo che supporta la funzione giurisdizionale, per richiamarne un'applicazione molto discussa nel dibattito tra i giuristi, verosimilmente potrebbe sfuggire l'effettività del fatto, e con esso l'effettività della tutela, là dove le maglie del processo di autoapprendimento algoritmico non abbiano, all'atto in cui si tratta di *ius dicere*, ancora colto e metabolizzato quelle particolarità che i casi della vita presentano, particolarità che potrebbero fare, della situazione sostanziale dedotta in lite, una fattispecie concreta unica e irripetibile<sup>39</sup>. In altri e più chiari termini, una non corretta impostazione della *quaestio facti* da parte dell'algoritmo per così dire inesperto, potrebbe frequentemente condurre, a sua volta, ad una non corretta applicazione del diritto e, in prospettiva, a «ne-

37 N. Bobbio, *Prefazione*, cit., pp. XVI-XVII.

38 A. De La Oliva Santos, «Giustizia predittiva», cit., p. 891.

39 L. Breggia, *Prevedibilità, predittività e umanità nella soluzione dei conflitti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2019, p. 395 ss.

gare la intrinseca evolutività della norma rispetto a testi pur letteralmente immutati»<sup>40</sup>.

All'ermeneutica giuridica, infatti, non si ataglia il ruolo di una «replicazione di senso», non le è propria una condizione di «eccessiva automazione del giudizio», ma compete anche il compito di adeguare in senso evolutivo la norma al «nuovo»<sup>41</sup>; il soddisfacimento di questa esigenza è ineludibile<sup>42</sup>, oltre che, si direbbe, frutto di una riflessione scientifica oramai consolidata, in quanto esito di una lunga, dibattuta e non troppo risalente discussione sulla funzione dell'interprete: ad una tale missione non si può certo abdicare, giacché questo significherebbe altrimenti tornare indietro, provocando la riapertura di un dibattito anacronistico sulla funzione del diritto e sul ruolo del giurista.

#### 5. LIMITI DELLE RETI NEURALI ARTIFICIALI E CONFORMISMO GIURIDICO: LO 'SCAFFALE' DI MARTIN HEIDEGGER

Una conferma a proposito del rilevato rischio di pietrificazione del 'diritto vivente' ad opera dell'algoritmo, con conseguenti ricadute in termini di conformismo giuridico, ci pare possa essere desunta anche prestando attenzione ad alcune informazioni inerenti più in generale i risultati sugli studi dei limiti delle

40 G. Passagnoli, *Ragionamento giuridico*, cit., p. 84.

41 *Ibidem*.

42 A proposito dei tratti di elasticità ed adattabilità di giudizio che, talvolta, in taluni contesti sono inevitabilmente richiesti, si osserva che una ricerca di equilibrio tra «razionalità della macchina» e «irrazionalità umana» è richiesta soprattutto in quei contesti nei quali «l'utilizzo di strumenti informatizzati ai fini della gestione societaria» rischia di «imbrigliare quest'ultima in un determinismo per così dire "analitico", che radicalmente sconfessa la natura duttile, complessa, e soprattutto adattiva da sempre consustanziale alla *corporate governance*»; tanto è vero che un certo margine «di irrazionalità, imprevedibilità e di incertezza nelle decisioni e nelle condotte costituisce sempre uno dei coelementi essenziali delle realtà imprenditoriali e dell'intero sistema in cui operano» (N. ABRIANI, G. SCHNEIDER, *Il diritto societario incontra il diritto dell'informazione. IT, Corporate governance e Corporate Social Responsibility*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 1326 ss., specie pp. 1386-1387).

reti neurali artificiali, da un lato, nonché prendendo spunto da talune riflessioni che, nella filosofia contemporanea, sono state notoriamente dedicate al ruolo e al significato della tecnica rispetto alla condizione umana.

Nel primo senso, ci sembra ragionevole dar conto di quanto appreso dalla nostra prospettiva di non addetti ai lavori, ovvero che le reti neurali artificiali presentano alcuni limiti, che allo stato non si è certi se possano essere eliminati o attenuati. Tra i più noti, di certo quello che viene comunemente segnalato nel fatto che la computazione di una rete neurale artificiale pare non permetta di essere analizzata in modo completo, si che non è consentito di esaminare i singoli stadi di elaborazione che determinano i c.d. *output*: ne consegue che la «discrezionalità automatizzata» potrebbe non essere compatibile con la necessaria trasparenza della motivazione della deliberazione legale<sup>43</sup>; a ciò si aggiunge quanto da più parti viene rimarcato, ovvero che le reti neurali non sono ritenute per lo più idonee a risolvere esaurientemente determinate categorie di problemi in particolare quando il c.d. *input* è un tipo di *input* costituito da un numero elevato di c.d. variabili categoriche: esempio, la variabile 'numero di figli' rispetto alla variabile 'stato civile' o alla variabile 'genere'<sup>44</sup>.

Non ci possiamo addentrare per varie ragioni in queste criticità, mentre desideriamo provare a tirare le conclusioni di questa nostra rapida riflessione dando conto di alcuni

43 S. Crisci, *Intelligenza artificiale ed etica dell'algoritmo*, in *Foro. amm.*, 2018, p. 1787 ss.

44 Cfr. Reti neurali, in *Intelligenza artificiale. Il portale dedicato all'Intelligenza Artificiale*, <[www.intelligenzaartificiale.it](http://www.intelligenzaartificiale.it)>; Sito consultato il 10/03/2021. Nel contesto, già rimarcato, delle decisioni amministrative può essere rilevata un'altra sorta di limite delle reti neurali artificiali, in questo caso, si direbbe, di carattere qualitativo, per cui a causa degli «automatismi» cui sono soggette le macchine, queste sarebbero maggiormente adatte a prendere «decisioni di routine di carattere strutturato, e dunque altamente predittive e informatizzabili», piuttosto che le «decisioni strategiche e manageriali [...] le quali ultime sarebbero espressione di un *decision maker* che pensa e agisce con elevata discrezionalità e quindi con un più limitato ricorso agli automatismi» (N. Abriani, G. Schneider, *Il diritto societario*, cit., pp. 1387-1388).



approdi della riflessione filosofica contemporanea, entro i quali ci pare che il discorso sul rapporto tra tecnica e condizione umana possa trovare rifugio sicuro, oltre che conforto.

È noto che nel pensiero di Martin Heidegger la neutralità della tecnica è considerata un'illusione; la tecnica, al contrario, impone all'orizzonte disponibile degli esseri umani una concretezza che riduce la prassi dell'esistenza ad uno 'scaffale', in cui ordinare esperienze, oggetti, prodotti; in tal senso, la tecnica finisce per essere una struttura normativa (una 'modalità di regolazione') che può diventare ontologicamente parte del destino dell'uomo<sup>45</sup>. A nostro giudizio, oggi, il valore di tale riflessione filosofica è tutt'altro che superato<sup>46</sup>, se si considera, come si rimarca condivisibilmente, che con il linguaggio di programmazione possono essere immessi valori «in forma matematica nel corpo digitale di un algoritmo»<sup>47</sup>: nulla di tanto diverso, pertanto, rispetto a ciò che normalmente accade nei processi di produzione delle norme di principio, anch'esse infatti sono l'espressione di valori, la cui attuazione viene presidiata per mezzo di tecniche particolari<sup>48</sup>.

#### 6. IL FATTO CONCRETO TRA CODING E TIPIZZAZIONE: LA 'MACCHINA DEL LINGUAGGIO' DI MARTIN HEIDEGGER.

Oltre al dato esistenziale, Martin Heidegger segnala la presenza di un dato antropologico: la tecnica si avvale di 'macchine per il linguaggio' che ne controllano le potenzialità e lo riducono a semplice supporto per la trasmissione di dati; la manipolazione del linguaggio, così operata dalla tecnologia, influenzando l'espressione, può infine e progressivamente

condizionare anche il pensiero: in un circuito multimediale che si forma tra la mente umana e le rappresentazioni virtuali del mondo esterno, il linguaggio e, con esso, il pensiero rischiano ancor di più una loro caduta, in quanto sempre più lontani dalla realtà concreta<sup>49</sup>.

Anche la programmazione informatica (c.d. *coding*) è linguaggio, per taluni «semi-narrativo»<sup>50</sup>, al pari di quello giuridico<sup>51</sup>, nonché pensiero computazionale<sup>52</sup>; tanto che si è usi riconoscere, da più parti, la possibilità di processi di «alfabetizzazione digitale» per «imparare a pensare» secondo i canoni di «una nuova cultura tecnoumanistica»<sup>53</sup>, in cui nel rapporto ad intensità progressiva uomo-macchina, spetta all'uomo di riscoprire una propria dignità e di riguadagnarsi la condizione per l'esercizio dei diritti<sup>54</sup>: tra essi il diritto fondamentale alla comprensione del sistema algoritmico<sup>55</sup>.

Nel vagliare la relazione che intercorre tra la disciplina dell'I.A. e la giuridicità interessa quella distinzione che, per sommi capi, può esser fatta tra algoritmi «che servono come ausilio per prendere una decisione [...] che

49 D. Rossi, *Alcuni spunti sul rapporto tra uomo, animale e macchina alla luce dell'analitica esistenziale heideggeriana*, in I. Adornetti, F. Cominetti (a cura di), *Animali, Umani, Macchine. Atti del Convegno 2012 del CODISCO – Coordinamento dei Dottorati Italiani di Scienze Cognitive*, Roma-Messina, 2013, p. 217 ss. M. Ricciardi, S. Sacco (a cura di), *La mela avvelenata. Alle origini dell'intelligenza artificiale. Gli scritti fondativi A. Turing, N. Wiener, V. Bush, D. Engelbart, T. Nelson*, prima edizione digitale, 2019, senza pagina. Cfr., inoltre, N. Irti, *Lo Stato: "machina machinarum"*, in N. Irti, *Nichilismo giuridico*, Roma-Bari, 2004, p. 42 ss., specie pp. 45, 46, 47, in cui si ricorda la notazione del giurista, filosofo e politologo tedesco Carl Schmitt (1888-1985), secondo cui, sulla linea di pensiero hobbesiana del *Leviatano*, è lo Stato «il primo prodotto dell'epoca della tecnica [...] il primo moderno meccanismo in grande stile, ovvero [...] la "machina machinarum"», comprensiva di «*machine interne*», tra le quali figurano anche «le procedure amministrative e giudiziarie».

50 A. Celotto, *Come regolare gli algoritmi*, cit., p. 59.

51 A. Nuzzo, *Algoritmi e regole*, cit., p. 39.

52 C. Morelli, *Come scrivere uno smart contract*, in *Altalex*, [www.altalex.com](http://www.altalex.com); Sito consultato il 10/03/2021.

53 A. Punzi, *Il diritto e i nuovi orizzonti*, cit., pp. 33, 35, 37.

54 Id., *op. cit.*, p. 37.

55 A. Celotto, *Come regolare gli algoritmi*, cit., p. 55.

45 A. Nuzzo, *Algoritmi e regole*, in A. Nuzzo, G. Olivieri (a cura di), *Algoritmi*, cit., p. 39 ss., specie p. 41.

46 In tal senso, invece, A. Punzi, *Il diritto e i nuovi orizzonti*, cit., p. 25.

47 A. Celotto, *Come regolare gli algoritmi. Il difficile bilanciamento fra scienza, etica e diritto*, in A. Nuzzo, G. Olivieri (a cura di), *Algoritmi*, cit., 47 ss., specie p. 59.

48 M. Zaccheo, *Valori e principi*, in *Persona e Mercato*, cit., p. 86 ss., specie pp. 88-89.

processano informazione e riducono la complessità a misure calcolabili e quantificabili» e algoritmi che «costruiscono intorno alle persone un ambiente al cui interno è possibile interagire, secondo precise regole di azione»<sup>56</sup>. Tanto nei primi quanto nei secondi, invero, si assiste ad un processo ad intensità crescente di «tipizzazione» di modelli di fenomeni sociali, che ricalca le tecniche di predisposizione di «regole di azione», come la fattispecie giuridica<sup>57</sup>. La fattispecie giuridica, infatti, per generalizzare deve ridurre artificialmente ad un insieme prescelto di dati la multiformità che i fatti della realtà concreta presentano; la tecnica della sussunzione, di cui la scienza normativa si serve<sup>58</sup>, è un procedimento<sup>59</sup> atto proprio a ricondurre i fatti dell'esperienza concreta ai dati infine esplicitati all'interno di un modello di quei fatti, ridotto al minimo sufficiente a spiegarli in ordine alle loro conseguenze giuridiche.

Anche la scienza normativa, così come quella informatica con l'algoritmo, è soggetta dunque al 'principio di economia', compendiato nella metafora del 'rasoio' del filosofo inglese che, nel XIV Secolo, ha valorizzato un tale principio come metodo logico per procedere nella risoluzione dei problemi scientifici e filosofici<sup>60</sup>.

Invero non si tratta solo di una questione epistemologica, che nei modi appena descritti può consentire di azzardare un parallelismo tra una gnoseologia giuridica e una gnoseolo-

56 A. Nuzzo, *Algoritmi e regole*, cit., p. 40.

57 Id., *op. loc. cit.*

58 N. Bobbio, *Scienza e tecnica*, cit., p. 11.

59 Il «mondo del diritto» è distrutto e costruito per mezzo di «macchine artificiali», le «procedure produttive di norme», attraverso le quali si svela il «formalismo», N. Irti, *Nichilismo e formalismo nella modernità giuridica*, in N. Irti, *Nichilismo giuridico*, cit., p. 18 ss., specie p. 27.

60 Guglielmo di Ockham, frate francescano nato nel piccolo paese a sud ovest di Londra, nel 1280, morto a Monaco di Baviera, nel 1349, studiò nell'Università di Oxford; in una direzione volta ad approfondire la funzione e il senso della conoscenza intuitiva, afferma la necessità di «tagliar via tutto ciò che nel conoscere è sovrabbondante» (E. Severino, *La filosofia dei greci al nostro tempo. La filosofia antica e medioevale*, Milano, 2016, p. 300 ss., specie p. 306).

gia informatica, in termini di riduzionismo<sup>61</sup>, ma, in entrambi i casi, di un vero e proprio processo performativo<sup>62</sup>, nel senso che sia il linguaggio normativo che il linguaggio algoritmico si traducono in enunciati narrativi, la cui formulazione è, all'atto stesso in cui si pone, essa stessa costitutiva della realtà sottostante nominata<sup>63</sup>.

Più in generale, il diritto e l'informatica partecipano di una tendenza che, a nostro modo di vedere, si fonda su una ben precisa visione ontologica della realtà sociale, proposta di recente da una corrente filosofica neorealista, che per mezzo della 'teoria della documentalità' riconosce alla 'iscrizione' su qualunque tipo di supporto, l'attitudine a creare 'oggetti sociali' costitutivi di una realtà autonoma e distinta da quella formata dagli oggetti fisici o dalle oggettività ideali<sup>64</sup>: al diritto e all'informatica, dunque, viene riconosciuto il compito di concorrere a formare, con le loro iscrizioni, il mondo degli oggetti sociali.

La questione centrale, a nostro avviso, allora non è tanto quella di stabilire a quale delle due scienze, e delle correlative tecniche, spetti il primato dell'una sull'altra, ma è l'altra, ben più pressante, di far presente che per entrambe debba valere un'avvertenza: quella di evitare di incorrere nella visione inquietante segnalata

61 Per una riflessione sul riduzionismo, visto nelle sue varie versioni (ontologica, metodologica, epistemologica), cui man mano si sono contrapposte, dalla prima metà dell'Ottocento, le sfide poste dalla ««complessità del reale», G. Giordano, *La polemica contro lo specialismo. Tappe di un percorso verso la complessità da Ortega a Morin*, in G. Bentivegna, S. Burgio, G. Magnano San Lio (a cura di), *Filosofia, scienza, cultura. Studi in onore di Corrado Dollo*, Catanzaro, 2002, p. 353 ss.

62 Si allude all' «enunciato performativo» secondo la definizione che, nell'ambito della teoria degli atti linguistici, è stata elaborata dal linguista e filosofo J.L. Austin (1911-1960), nel suo celebre testo *How to do Things with Words* (Oxford University Press, Oxford 1962, p. 10): si veda l'edizione italiana curata da C. Penco, M. Sbisà, *Come fare cose con le parole*, Genova, 1987, p. 12.

63 Si vedano, anche R. Orestano, *La parola creatrice*, in U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Milano, 1994, p.197 ss.; A. Carcaterra, *Il linguaggio del legislatore romano*, ivi, p. 325 ss.

64 M. Ferraris, *Documentalità. Perché è necessario lasciar traccia*, Bari-Roma, 2014, *passim*.

da Jacques Derrida nella sua *Grammatologia*<sup>65</sup>, per la quale nulla esiste fuori dal testo <sup>66</sup>.

Luca Barchiesi è professore ordinario di Diritto privato e insegna Istituzioni di diritto privato e Diritto dei contratti e della digitalizzazione nel Dipartimento di Economia e Diritto dell'Università di Macerata. È Giudice per la Terza Istanza Civile nel Tribunale Unico della Repubblica di San Marino. È Avvocato iscritto all'Elenco speciale dei Professori universitari dell'Ordine degli Avvocati di Ancona e all'Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti. Si è occupato di temi riguardanti svariati ambiti del Diritto privato, sui quali ha concentrato la propria produzione scientifica di cinque monografie e numerosi saggi e articoli, pubblicati anche in opere collettanee, nonché capitoli di manuali universitari. Attualmente, i suoi interessi di ricerca riguardano prevalentemente argomenti di teoria generale del diritto e di diritto privato digitale.

luca.barchiesi@unimc.it

<sup>65</sup> Nell'«essere scritto», discorso che si sviluppa nel solco del pensiero heideggeriano, quando, in *Introduzione alla metafisica*, Martin Heidegger «rinuncia al progetto e alla parola ontologia», l'Autore citato nel testo premette che «la linguistica moderna rimane interamente chiusa in una concettualità classica» allorché «si serve ingenuamente della parola *essere* e di tutto ciò che questa suppone». Per tale via: «la domanda sull'essere si unisce indissolubilmente, senza ridursi ad essa, alla precomprensione della *parola essere*»; «l'essere non si produce come storia» se non «attraverso il logos e che nulla è fuori di esso» (J. Derrida, *Della grammatologia*. Nuova edizione aggiornata a cura di Gianfranco Dalmaso, Milano, 2012, p. 38 ss., specie pp. 41, 43).

<sup>66</sup> Per una rivisitazione critica di una tale affermazione, M. Ferraris, *Postille a Derrida*, Torino, 2021, *passim*. Quando la realtà intera «viene [...] risolta nel nostro sapere», allora «la forma svolge una *funzione redentrica* ... può riempire di sé il vuoto dell'universo» (N. Irti, *Nichilismo e formalismo*, cit., pp. 20, 26), e, per tale via, emerge anche «l'essenza tecnica del diritto», con i tratti della «artificialità, macchinalità, proceduralità», N. Irti, *L'essenza tecnica del diritto (terzo dialogo con Emanuele Severino)*, in N. Irti, *Nichilismo giuridico*, cit., p. 30 ss., specie p. 36.